



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

**area città e territorio**

Servizio Edilizia Scolastica, Project Financign,  
Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP  
direttore del servizio dott. ing. Enrico Cortese

**OGGETTO:** Codice Opera n. 03151 - Lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale "G. Grezar"  
– Il lotto – Il stralcio  
Incarico professionale di Collaudatore Statico in corso d'opera al dott. ing. Iztok Smotlak – Importo **Euro 1.268,80** (oneri previdenziali e IVA compresi)  
**CIG:** \_\_\_\_\_-

## SCHEMA DI CONTRATTO

Premesso:

che con determinazione dirigenziale n° 452 dd. 22.09.2008 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori riguardanti il 2° lotto 2° stralcio per un importo a base di gara di Euro 4.180.000,00, più euro 50.000,00 di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

che le opere in questione non sono state completate in quanto il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 00169/2011 ha annullato l'aggiudicazione di data 24.03.2009, all'impresa Scarzia & Rossi;

che l'importo delle opere di rilevanza strutturale ancora da eseguire ammontano a Euro 120.000,00.- circa;

che il Comune di Trieste, espletate le procedure del caso, ha ritenuto opportuno ricorrere ad un professionista esterno per le prestazioni in oggetto, interpellato il dott. ing. Iztok Smotlak e visto lo schema di parcella professionale da lui fatto pervenire in data 13/10/2014 in seguito alla richiesta di offerta per prestazioni professionali, con Determinazione Dirigenziale n° ..... dd. ...., ha approvato l'affidamento al medesimo le funzioni di Collaudatore Statico in corso d'opera, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente ed in base allo schema di contratto d'incarico, approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale.

Tutto ciò premesso

tra il Comune di Trieste e il dott. ing. Iztok Smotlak iscritto all' Ordine degli ingegneri di Trieste al n° 1656 – si conviene e stipula quanto segue:

### **Art.1) OGGETTO DELL'INCARICO**

Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Iztok Smotlak che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività per l'esecuzione del collaudo statico relativamente alle strutture riguardanti i lavori relativi all'oggetto

### **Art.2) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

In esecuzione del presente incarico il dott. ing. Iztok Smotlak si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti al collaudo, alle prescrizioni di legge vigenti, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.65 e seguenti del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, alla Legge 02.03.1949 n.143, alla Legge 05.11.1971 n.1086, al D.M. 14.01.2008 alla L.R. 31 maggio 202 n.14 e successive modificazioni ed integrazioni e ai successivi regolamenti applicativi, nonché quando applicabili alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e succ. m.i., con comunque l'obbligo di adeguamento ad eventuali norme o regolamenti applicabili durante lo svolgimento dell'incarico;

nello svolgimento delle attività il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile del procedimento e con gli altri funzionari della Struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico;

il professionista ha discrezionale facoltà di effettuare gli accertamenti necessari e sufficienti a comprovare il corretto adempimento delle prescrizioni in merito alle opere strutturali eseguite e quindi la rispondenza delle opere realizzate alla loro destinazione finale;

il certificato di collaudo ed i relativi eventuali previsti allegati verranno prodotti dal professionista in originale ed in un numero di copie tale da poter soddisfare tutti gli adempimenti amministrativi previsti (comunque non inferiore a 4);

il professionista rinuncia fin d'ora espressamente a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto che rimane di esclusiva proprietà del committente e che ne può disporre liberamente;

il professionista si impegna a considerare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso d'opera per qualsiasi motivo di carattere tecnico, normativo o autorizzativo e di recepirle negli atti finali da produrre.

### **Art.3) COLLABORAZIONI**

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.



Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il Professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 5.

#### **Art.4) TERMINI DELL'INCARICO**

Il presente incarico decorre dalla data di approvazione della Determinazione Dirigenziale di affidamento. Le operazioni di collaudo verranno iniziate immediatamente ad inizio lavori e dovranno essere ultimate con la presentazione conclusiva degli atti relativi entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle opere strutturali oggetto dell'incarico.

#### **Art.5) PENALITÀ**

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6, 7 e 8 l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

- a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del **5% dell'onorario della prestazione**;
- b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello **0,5 per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza**.
- c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: **da un minimo di 50 Euro ed un massimo di 500 Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti**.
- d. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

#### **Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 15 (dieci) giorni.

In tale ipotesi, il committente s'intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

#### **Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

#### **Art.8) RECESSO**

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### **Art.9) VARIANTI**

Nel caso della necessità di realizzazione di varianti di carattere sostanziale sulle strutture al progetto originale, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale sulla base delle effettive prestazioni.

#### **Art.10) INCOMPATIBILITÀ**

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

**Qualora il professionista fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal Dlgs 30/3/2001 n.° 165 con particolare riguardo all'art.53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.**



Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### **Art.11) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### **Art.12) DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE ONORARI**

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato sull'importo presunto dei lavori a base d'asta, come previsto dal D.M. 4 aprile 2001 e ss.mm.ii..

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, sottoscritta dal professionista, è di Euro 1.000,00.- , a cui vanno unicamente sommati il 4% per INARCASSA e il 21% per l'IVA per rispettivi Euro 40,00.- ed **Euro 228,80.-**, per un totale di **Euro 1.268,80.-**.

Il pagamento dell'onorario, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura in un'unica modalità di saldo alla consegna del Certificato di Collaudo Statico.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136.

#### **Art.13) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'G' with a horizontal line and a vertical line extending downwards.

subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che il professionista indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'incarico in oggetto, specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

#### **Art.14) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE**

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale sulla base delle effettive prestazioni.

#### **Art.15) CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente incarico, non risolvibili in maniera transattiva, viene eletto quale foro competente quello di Trieste.

#### **Art.16) SORVEGLIANZA**

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Lavori Pubblici il cui dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art.17) SPESE**

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto nonché quelle relative alla stipulazione e registrazione del contratto, sono ad esclusivo carico del Professionista, con unica esclusione dell'IVA nella misura di legge e del contributo previdenziale contributi previdenziali nella misura di Legge.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art.18) ELEZIONE DEL DOMICILIO E PAGAMENTI**

Al fine del presente incarico il Professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a San Dorligo della Valle 507/8 - 34018 San Dorligo della Valle (TS) (telefono e fax n. 040 228918 -





e-mail [iztok@studiosmotlak.it](mailto:iztok@studiosmotlak.it) presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Al fine della liquidazione delle parcelle i pagamenti saranno intestati a: studio di ingegneria civile dott. ing. Iztok Smotlak con Sede a San Dorligo della Valle 507/8 - 34018 San Dorligo della Valle (TS) - P.I.V.A. n.° 00766360325, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN:

IT 84 R 02008 36490 000110044998 presso UniCredit Banca - Ag. S. Dorligo Bagnoli, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

#### **Art.19) ALTRE NORME**

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento al D.M. 4 aprile 2001 e ss.mm.ii, nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

#### **Art.20) ASSICURAZIONI**

Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivati dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di cui copia dell'atto di stipula fa parte integrante del presente atto.

Trieste, 18/11/2014

**IL PROFESSIONISTA**

(timbro e firma)

*Iztok Smotlak*

**IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO**

